

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1967

(96^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **RUSSO**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE	1540, 1542, 1543, 1544, 1545
FORTUNATI	1540, 1541, 1542, 1543, 1545
GIARDINA, relatore	1543, 1544
MONETI	1544
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545
SPIGAROLI	1543

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari ».

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Giardina, Moneti, Perna, Piovano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Alcidi Rezza Lea e Limoni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Cataldo e Bartolomei.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fortunati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo in esame gli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute.

Era rimasto in sospeso, anzitutto, un emendamento aggiuntivo di un nuovo comma, dopo il terzo, all'articolo 19. Esso, proposto dal senatore Stirati, è del seguente tenore:

« All'atto dell'inquadramento nella seconda classe di stipendio, disposto in applicazione del precedente comma, il servizio di ruolo aggiunto prestato nella terza classe di stipendio successivamente al conseguimento della libera docenza, è computato sino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari ».

Personalmente, devo dire con tutta franchezza che ritengo questo emendamento una norma di carattere sindacale, che non si intona con tutto il resto del provvedimento.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo, tenendo conto del precedente legislativo che già assicura questo beneficio agli assistenti volontari, dichiara di essere d'accordo su questo comma aggiuntivo.

F O R T U N A T I . È una norma già esistente?

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sì, esiste già.

Riconosco peraltro che si tratta di una norma di carattere sindacale, che non si intona perfettamente con tutto il resto del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Stirati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19, nel suo insieme, quale risulta con l'aggiunta del comma testè approvato.

(È approvato).

Altro emendamento accantonato è quello del senatore Bellisario all'articolo 20, tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo, un nuovo comma del seguente tenore:

« I limiti di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti dei titolari di borse di studio, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa ».

F O R T U N A T I . Questo riguarda tutte le borse o soltanto quelle di addestramento? Così come è detto, ciò non risulta molto chiaro.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Bisogna specificare, in luogo di: « borse di studio », « borse di addestramento didattico e scientifico ». Con questa sostituzione, dichiaro che il Governo è d'accordo sull'emendamento Bellisario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bellisario.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo insieme, quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Era stata anche accantonata la votazione su un comma aggiuntivo, proposto dai se-

natori Fortunati, Romano e Piovano all'articolo 23, attinente al conferimento a cittadini stranieri, anche indipendentemente dall'esistenza di accordi culturali, di speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e lettura straniera. Esso dice:

« Il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, in aggiunta ai posti di lettore di ruolo, il conferimento a cittadini stranieri di speciali incarichi di lettore di lingua e di lettore di lingua e letteratura straniera anche indipendentemente dall'esistenza di accordi culturali. Per il conferimento di tali incarichi il Ministro della pubblica istruzione determina di anno in anno i limiti di attuazione, e le modalità di deliberazione delle proposte da parte delle Facoltà e Scuole ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario a questo emendamento innanzitutto perchè ritiene di non dover venire meno ai previsti accordi culturali; in secondo luogo, perchè ritiene che una così vaga formula di copertura, indubbiamente, darebbe luogo a rilevanti difficoltà di applicazione.

Inoltre, poichè qui si tratta — se ho ben compreso lo spirito dell'emendamento Fortunati — di ampliare la spesa secondo le disponibilità future, converrebbe inserire anche questa esigenza nell'articolo aggiuntivo 31-bis, proposto sempre dal senatore Fortunati, oppure nell'ordine del giorno che, a parere del Governo, dovrebbe sostituire quest'articolo aggiuntivo.

Ad ogni modo, ribadisco che il Governo non è favorevole a questo emendamento poichè ritiene di non dover rinunciare alla reciprocità degli accordi culturali.

F O R T U N A T I . Mi pare che il Governo abbia già rinunciato a questa reciprocità per quel che riguarda i concorsi, per i quali non vi è reciprocità.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La questione è diversa.

F O R T U N A T I . Ritengo che la rinuncia, semmai, sia ancora più grave, per-

chè, per quanto concerne i concorsi, si diventa titolari di una materia e in permanenza, senza che sia richiesta alcuna reciprocità; in questo caso, invece, si tratterebbe di una cosa più limitata. Ora, se si accetta il principio della non reciprocità per l'immissione nei ruoli, perchè tale principio deve essere vincolante per il conferimento di un incarico di lettore di lingua o di lettore di lingua e letteratura straniera, che è molto più limitato nel tempo?

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vi sono minori garanzie. Quando si accetta che gli stranieri possano partecipare ad un concorso, vi è tutta una procedura che garantisce lo Stato circa le capacità del soggetto, e via di seguito. In questo caso, invece, non essendoci le garanzie proprie dei concorsi, riteniamo che debba esservi per lo meno la garanzia della reciprocità.

F O R T U N A T I . Nel mio emendamento si dice che il Ministro della pubblica istruzione determina di anno in anno i limiti di attuazione per il conferimento di tali incarichi e le modalità di deliberazione delle proposte da parte delle Facoltà e Scuole.

Ora, a mio avviso, il principio della reciprocità non evita una spesa allo Stato; tale motivo non può qualificare diversamente che nel primo caso, gli impegni di spesa. Neppure è da pensare ad un sistema di automatismo nel senso che ad un certo numero di italiani con incarichi all'estero, debba corrispondere un certo numero di stranieri con incarichi in Italia.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* C'è però una notevole differenza tra l'incarico dell'insegnamento di una materia tecnico-professionale e un incarico di lettore; è chiaro che quando l'Università italiana ritiene di avvalersi di un docente straniero per insegnare una materia tecnico-professionale lo fa nel proprio interesse e allora, al di fuori di qualunque accordo culturale, chiama lo straniero, lo sottopone alla procedura normale di concorso ed è ben contenta di averlo qui,

in Italia. Al contrario l'attività del lettore è sempre fatta, oltre che nell'interesse nostro di avere un docente di quella lingua, anche nell'interesse di quel Paese di far conoscere la propria lingua e la propria letteratura in Italia. Ecco perchè, in questo caso, intervengono il concetto di reciprocità; è evidente come non ci sia una assoluta uguaglianza, perchè tra accordo culturale e accordo culturale ci sono clausole di diversità. Però resta fermo che è giusto che nel caso del lettore ci sia una certa corrispondenza; cioè se non una uguale, almeno una equivalente attività di insegnamento e di divulgazione della nostra lingua e della nostra letteratura in quel Paese. Ai lettori, che non vengono ad insegnare una materia tecnico-professionale, ma la loro lingua e la loro cultura, è giusto che noi possiamo dire: « anche noi diamo a voi la nostra lingua e la nostra cultura ».

F O R T U N A T I . Ma la lingua è una materia che si insegna al pari di un'altra materia, quindi non vedo che differenza ci sia, per esempio, tra l'insegnamento del diritto comparato e l'insegnamento di una lingua: sono due materie e basta. Se posso dare ad uno straniero l'incarico di insegnare una lingua, non vedo perchè non posso dare ad un altro straniero l'incarico di assistente.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma allora diamo un incarico normale. Qui si parla di un incarico di lettore.

F O R T U N A T I . « Speciale incarico di lettore » dice il testo, ed io non capisco perchè non si debba ricorrere a stranieri che abbiano le capacità tecniche e scientifiche, quando ci sono!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ed infatti ricorriamo a questo personale — tanto è vero che è prevista una maggiore spesa di cento milioni — però assicurando anche la nostra presenza in quel Paese.

F O R T U N A T I . In definitiva: se non c'è accordo culturale si può dare un

incarico di insegnamento, ma non un incarico di lettore.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti. Comunque bisogna considerare anche l'ampliamento della spesa. Semmai preferirei, dato che c'è una richiesta di ampliamento della spesa sulle previste maggiori disponibilità, mettere queste varie questioni tutte insieme.

F O R T U N A T I . La differenza è questa: che qui si tratta di stabilire un principio; se questo non viene prima stabilito, non possiamo avviare la spesa!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque, anche sotto questo profilo, il Governo è contrario ad uscire dal sistema degli accordi culturali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Fortunati, Romano e Piovano, non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 23, secondo il testo accolto nella precedente seduta.

(È approvato).

Ancora nella seduta precedente avevamo accantonato all'articolo 30 due emendamenti presentati dal senatore Fortunati.

Del primo di questi emendamenti — tendente a sostituire, nel primo comma, nuovo testo, dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, alle parole: « ai lettori di lingue straniere, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati », le parole: « ai lettori di lingua e di lingua e letteratura straniera » — era stata accolta la parte aggiuntiva; il rappresentante del Governo aveva invece espresso parere contrario alla soppressione delle parole: « nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati ».

F O R T U N A T I . Premesso che dal punto di vista giuridico tutto è possibile, questi lettori sono o non sono nominati in base ad accordi culturali?

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ritiene di insistere nella strada intrapresa: accettato l'emendamento soltanto per la prima parte, cioè l'inserimento dell'inciso « di lingua e letteratura straniera », respinge la parte soppressiva.

G I A R D I N A , *relatore*. Il tagliare quell'inciso « nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati », potrebbe essere motivo di future discussioni in occasione delle nomine di coloro che non rientrano negli accordi internazionali. Sono quindi del parere di tenere fermo quell'inciso.

F O R T U N A T I . Insisto, perchè il principio è già stato accolto nell'articolo 23.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la parte soppressiva dell'emendamento presentato dai senatori Fortunati, Piovano e Romano, non accolta nè dal Governo nè dal relatore.

(*Non è approvata*).

Metto quindi ai voti il primo comma dell'articolo 30, nel testo modificato nella precedente seduta.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura del secondo emendamento presentato dal senatore Fortunati all'articolo 30. Tale emendamento tende ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma sesto e al comma terzo dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, si applicano, per l'anno accademico 1967-68, anche ai vincitori dei concorsi di borse di studio per giovani laureati, già espletati nel 1966, in applicazione della legge 24 luglio 1962, numero 1073 ».

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Risultato di questo emendamento sarebbe l'integrazione di tutte le borse di studio date fino alla concorrenza di un milione e mezzo: ciò comporterebbe una spesa di oltre 500 milioni, il che porterebbe lo stanziamento per il 1967

(per i giovani laureati e cioè le borse di studio da conferire l'anno prossimo) alla metà o meno.

F O R T U N A T I . È più della metà!

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente è più di 500 milioni, dato che le entità non sono tutte eguali. Il Governo ritiene la riduzione troppo drastica. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fortunati insiste sul suo emendamento?

F O R T U N A T I . Ritengo necessario l'emendamento ed insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Fortunati ed altri.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 30 nel testo già accolto.

(*È approvato*).

Il senatore Fortunati propone poi un emendamento inteso ad aggiungere dopo l'articolo 31 il seguente articolo 31-*bis*:

« Nella destinazione degli stanziamenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sarà data precedenza alla istituzione, in aggiunta a quanto disposto dalla presente legge, di cinquecento posti di professore universitario di ruolo e di tremila borse di studio per giovani laureati ».

F O R T U N A T I . L'emendamento si illustra da sè. Si tende cioè, nella destinazione degli stanziamenti, a dare quelle precedenze che, sotto ogni punto di vista, sembra opportuno rispettare.

S P I G A R O L I . A parte il fatto che a mio avviso un impegno di questo genere avrebbe trovato la sua espressione più valida e più esatta in un ordine del giorno, faccio presente la necessità di considerare attentamente la questione. Per quanto mi riguarda

infatti non sono in grado, in questo momento, di stabilire se veramente si debba dare la precedenza a questo settore della istruzione piuttosto che ad altri settori: ad esempio, quelli della scuola secondaria o della scuola professionale. Ho il timore che, disponendo senza una perfetta conoscenza della situazione, si corra il rischio di creare delle precedenze che potrebbero anche non essere aderenti alla realtà, a parte il fatto che è dubbio se saranno possibili incrementi aggiuntivi.

Bisogna infatti tenere presente che le recenti alluvioni hanno assorbito molto danaro e che altri fattori di non minore importanza potranno avere il loro peso determinante (così, ad esempio, la legge sulle aree depresse). Queste, dunque, le ragioni che mi portano ad essere contrario ad una simile norma.

G I A R D I N A, *relatore*. Concordo con le osservazioni fatte dal senatore Spigaroli e ritengo che il contenuto dell'articolo potrebbe, se mai, prestarsi a un « invito » al Governo

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Do atto al senatore Fortunati di aver interpretato quella che, a mio avviso, era la forma migliore nella quale dare espressione a questa esigenza.

In questo modo il pensiero del senatore Fortunati « collima » perfettamente con l'indirizzo del Governo in questo campo.

Devo invece dire che le preoccupazioni manifestate dal senatore Spigaroli non hanno ragione di esistere perchè il secondo comma dell'articolo 1 della legge di finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio dal 1966 al 1970 prevede che gli stanziamenti di cui si tratta potranno essere aumentati, di anno in anno, con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base del piano di sviluppo quinquennale della scuola e del programma di sviluppo economico. Non c'è dunque da temere una concorrenza tra i vari settori. A me sembra che intenzione del senatore proponente sia quella di destinare — nel-

l'ambito di ciò che potrà essere impegnato per l'università — adeguate somme per risolvere con precedenza i problemi del personale insegnante.

Il Governo concorda invece sull'opportunità di dare al contenuto dell'emendamento la forma dell'ordine del giorno che ne riproduca la sostanza, analogamente a quanto è stato fatto alla Camera.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Fortunati.

(Non è approvato).

Ricordo infine che è stato presentato dal senatore Giardina un emendamento tendente ad aggiungere una norma del seguente tenore:

« Gli incarichi di insegnamento conferiti per le discipline la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati, sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 10 della presente legge, ove si tratti di discipline a scelta dello studente ».

G I A R D I N A, *relatore*. Nell'emendamento si fa riferimento agli insegnamenti istituiti in ossequio ad accordi internazionali e per i quali lo Stato si trova nella necessità di adempiere a quanto stabilito negli accordi medesimi. A questo fine, si prevede una deroga ai limiti di cui all'articolo 10.

M O N E T I. Per quanto riguarda il numero di incarichi, però, ci si rimette alle richieste degli studenti? È una domanda che pongo al Governo.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si definiscono discipline a scelta dello studente alcuni insegnamenti previsti nello Statuto delle singole Facoltà.

M O N E T I. Si potrebbero, quindi, ad un certo punto dirottare le scelte dello studente, e mi domando se, per quanto concerne la determinazione del numero degli

incarichi, la formula non sia alquanto elastica.

F O R T U N A T I. Gli incarichi di cui all'articolo 10 concernono le discipline a scelta dello studente.

La norma, comunque, andrebbe inserita nell'articolo 10, come ultimo comma, e dovrebbe essere formulata come segue:

« Gli incarichi conferiti per materie di insegnamento a scelta dello studente la cui istituzione sia espressamente prevista da accordi culturali debitamente ratificati, sono retribuiti sul bilancio dello Stato, anche in deroga ai limiti di cui al primo comma del presente articolo ».

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento nel testo accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto allora ai voti, nel suo insieme, nel testo coordinato, l'articolo 10, con l'aggiunta di questa norma come ultimo comma.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Giardina e Cassano il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato,

ravvisa la necessità urgente di una revisione del Regolamento che disciplina il numero di letti delle Cliniche generali e delle Patologie e Cliniche speciali, tenendosi conto in particolare dei profondi mutamenti avvertiti nello sviluppo delle singole discipline nel numero degli studenti e nella durata dei corsi;

e riconosce inoltre l'opportunità che si proceda ad una radicale revisione della por-

tata di alcuni corsi di fondamentale valore per l'insegnamento della medicina clinica generale ».

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo lo accetta come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Spigaroli il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione permanente del Senato,

invita il Governo a dare precedenza, nell'utilizzazione degli stanziamenti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per la parte riservata all'istruzione universitaria, all'incremento della consistenza degli organici di tutto il personale insegnante e delle borse di addestramento didattico e scientifico per giovani laureati ».

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo lo accetta come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Metto infine ai voti l'emendamento, proposto dal senatore Limoni, tendente a modificare come segue il titolo del disegno di legge:

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari